

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE **METEORITI ITALIA APS**

STATUTO



ART. 1 **(Denominazione e sede)**

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **METEORITI ITALIA APS**, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in **via Fusina, n. 6** nel comune **di Feltre (BL)**.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 **(Statuto)**

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 **(Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 **(Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 **(Finalità e Attività)**

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- - i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,*
- - f) *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ...*
- - h) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale;*

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Divulgare la conoscenza delle meteoriti su tutto il territorio nazionale.
- Sensibilizzare le persone sul valore scientifico delle meteoriti e sull'importanza degli studi ad esse dedicati.
- Valorizzare il patrimonio meteoritico italiano.
- Sensibilizzare il pubblico sull'esistenza dei "crateri d'impatto" dovuti alla caduta di un corpo celeste per verificare se tali strutture esistano anche sul territorio nazionale.
- Rendere accessibili agli organi nazionali competenti per lo studio delle meteoriti tutte le eventuali meteoriti trovate dai Soci dell'Associazione.
- Trattenere meteoriti italiane solo se già state studiate, classificate e già presenti in una istituzione pubblica nazionale.
- Collaborare con gruppi stranieri interessati alle meteoriti per promuovere scambi culturali e turismo dedicato.
- Collaborare con Musei, Enti ed Istituzioni, nelle iniziative mirate a divulgare la conoscenza delle meteoriti, fornendo volontari qualificati da impegnare come guide informative in mostre, esposizioni, musei.
- Collaborare con Associazioni che promuovono l'osservazione scientifica, lo studio della natura, l'escursionismo, il turismo e con soggetti privati che abbiano le stesse finalità.
- Sostenere iniziative che abbiano lo scopo di far rientrare in un museo nazionale campioni di meteoriti italiane attualmente conservati in strutture straniere.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

- Consegnare ad un ente nazionale dedicato allo studio delle meteoriti una parte rappresentativa di ogni meteorite trovata dai Soci durante ricerche condotte in collaborazione con l'Associazione.
- Collaborare con le Autorità scientifiche nella ricerca sul campo di meteoriti formando volontari preparati ed attrezzati per operare sotto la guida dell'Autorità preposta.
- Collaborare con gli organi competenti delle varie località italiane di caduta o ritrovamento per valorizzare il loro patrimonio meteoritico ed incentivare una forma di turismo dedicato.
- Raccogliere tutte le notizie riguardanti le cadute ed i ritrovamenti (ufficiali e non) di meteoriti sul territorio nazionale dall'inizio della nostra storia ad oggi.
- Far conoscere il patrimonio meteoritico italiano in rete, su riviste specializzate e tra gli appassionati di tutto il mondo.
- Creare all'interno dell'Associazione una raccolta di meteoriti e di materiale a loro legato (tectiti, impattiti, ecc.) a solo scopo didattico da utilizzare per mostre, lezioni e conferenze.

- Preparare materiale informativo sulle meteoriti usando un linguaggio semplice, ma scientificamente corretto, che possa interessare il maggior numero di persone.
- Agevolare la formazione Gruppi locali di soci persone fisiche di Meteoriti Italia nelle varie regioni italiane per garantire una presenza capillare dell'Associazione su tutto il territorio nazionale. I Gruppi locali dovranno essere riconosciuti dal Consiglio Direttivo di Meteoriti Italia, e il loro funzionamento sarà definito con apposito regolamento.
- Partecipare a mostre e fiere, che trattino meteoriti, con lo scopo di promuovere l'Associazione con distribuzione di materiale informativo.
- Fornire attrezzature per la ricerca ed il riconoscimento delle meteoriti.
- Fornire servizi inerenti il riconoscimento e lo studio delle meteoriti.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 **(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 **(Volontario e attività di volontariato)**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di Revisione legale dei conti

ART. 11
(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- delibera se promuovere azioni legali contro il socio che abbia screditato l'associazione nei confronti dell'opinione pubblica.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 5 (cinque) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 5 (cinque) mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati,
- delibera sull'esclusione degli associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'organo di amministrazione al proprio interno, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.30 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19
(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

ART. 20
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21
(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

16/06/2019

[Handwritten signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO
UFFICIO TERRITORIALE DI FELTRE

18 GIU. 2019

REGISTRATO add. al n. 267 Serie 3 Liquidato

di cui

per l'adempimento Su del Direttore Provinciale (Alessandro D'Alessandro)

IL FUNZIONARIO Susi DA PONT

10

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE METEORITI ITALIA APS – Feltre (BL)

In data 16 giugno 2019 alle ore 11,30 presso la sede di Feltre del Comitato d'Intesa - CSV in via Peschiera 21, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea dell'associazione Meteoriti Italia APS, come da avviso inviato a tutti i soci in data 06/06/2019, per discutere sul seguente unico punto dell'ordine del giorno **"approvazione nuovo Statuto"**.

Sono presenti n. 8 (otto) soci con n. 8 deleghe inviate da soci impossibilitati a presenziare all'assemblea. I presenti all'unanimità eleggono quale Presidente dell'assemblea Umberto Repetti e segretario Adriano Guerriero. Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata e che il numero dei presenti in proprio e con delega (n. 16) superano il numero richiesto dallo Statuto in vigore che prevede la presenza di metà più uno degli aderenti all'Associazione. Alla data odierna dal libro dei soci risulta che gli aderenti all'Associazione in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione, risultano essere n., 27 (ventisette).

Il Presidente inizia il suo intervento comunicando ai presenti che è stato necessario convocare l'Assemblea Straordinaria dei soci in quanto ciò è previsto dal vigente Statuto dell'Associazione per poter apportare modifiche allo Statuto stesso, modifiche che sono necessarie per completare l'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. Repetti precisa che nel corso del 2018 era stata inoltrata la domanda con i relativi allegati al competente Servizio della Regione Veneto per ottenere l'iscrizione al suddetto Registro Regionale e che solo in seguito, dopo vari mesi di attesa, ci era stata comunicata l'esigenza di adeguare lo Statuto alla recente normativa sul Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017). Il nuovo Statuto, inviato a tutti i soci in allegato alla lettera di convocazione dell'Assemblea Straordinaria, è stato redatto sulla base di recentissime linee guida diramate dalla Regione stessa e successivamente supervisionato da un funzionario del Servizio competente. In merito ai contenuti del nuovo statuto Repetti comunica che nei punti che ci qualificano come Meteoriti Italia non ci sono stati significativi cambiamenti, mentre sono presenti variazioni sulle procedure richieste dalla nuova normativa sul Terzo Settore. Di queste variazioni Repetti si è soffermato sul nuovo art. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari) che, già da subito, ci obbliga ad un nuovo costo che non era previsto per l'anno 2019. Guerriero è intervenuto spiegando all'assemblea che sono stati richiesti i preventivi di spesa a 3 (tre) compagnie assicurative e, appena li riceveremo, sceglieremo con quale compagnia assicurare i nostri soci volontari. Alla domanda di un socio che chiede perché è importante essere iscritti al Registro Regionale, Repetti ha risposto dicendo che, se la legge non cambia, una volta iscritti al suddetto Registro, automaticamente si sarà inseriti nel RUNTS (Registro unico nazionale del terzo settore) appena questo sarà operativo; inoltre divenendo Ets (Ente del terzo settore) l'associazione acquisisce un titolo indispensabile per le future collaborazioni con gli enti pubblici. A questo punto, non essendoci altre domande e/o osservazioni il Presidente chiede ai presenti di esprimere il proprio parere in merito al testo del nuovo Statuto così come presentato nel corso dell'assemblea: per alzata di mano tutti i presenti approvano il nuovo statuto senza alcun astenuto o contrario.

Alle ore 12 e 20 non essendoci altri punti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia tutti i soci presenti per il loro supporto e collaborazione e dichiara chiusa l'assemblea.

Il Presidente



Il segretario verbalizzante